



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

336^a seduta pubblica

martedì 15 giugno 2021

Presidenza del vice presidente Taverna,
indi del vice presidente Calderoli

filassi vaccinale e "la salute come fondamentale diritto dell'individuo", considerato che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge", così come da dettato costituzionale, scongiurando che un qualsiasi interesse economico possa prevalere sull'anamnesi del paziente.

(4-05632)

SICLARI - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

la legge 11 luglio 2002, n. 148, ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, firmata a Lisbona l'11 aprile 1997, volta a "favorire la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i Paesi firmatari, laddove possibile";

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", disciplina "il riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in quanto partecipi sia pure occasionalmente dell'esercizio di pubblici poteri ed in particolare le attività riservate alla professione notarile, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente"; la professione di osteopata, in Italia, è in fase di regolamentazione da parte degli organi competenti;

la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", ha riformato la categoria dei professionisti sanitari, ridefinendo, tra l'altro, gli ordini professionali, le norme per le sperimentazioni cliniche, la medicina di genere e la lotta all'abusivismo professionale;

l'art. 7, rubricato "Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico", al comma 1 stabilisce che all'interno delle professioni sanitarie vengono individuate, rispettivamente, le professioni dell'osteopata e del chiropratico. Per l'istituzione delle professioni si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, così come sostituito dall'art. 6 della legge n. 3 del 2018;

entro 6 mesi dall'adozione della stessa legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, definisce l'ordinamento didattico della forma-

zione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;

la Conferenza Stato-Regioni, con atto Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre 2020, ha sancito l'accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avente ad oggetto l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata;

l'art. 6 dell'accordo stabilisce che il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, recepisce con decreto l'accordo;

ad oggi, nonostante la legge n. 3 del 2018 abbia disposto il riconoscimento della professione di osteopata e nonostante vi sia stato l'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, non risulta la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri, necessaria affinché il Presidente della Repubblica possa recepire l'accordo;

in Italia vi sono numerose scuole che rilasciavano diplomi di osteopatia senza alcun riconoscimento pubblico, la cui qualità non è mai stata sottoposta a verifiche da parte di organi abilitati quali Ministero della salute, Ministero dell'università o Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e che ovviamente non potranno mai essere convertite in istituzioni universitarie abilitate a rilasciare diplomi di laurea in osteopatia;

la mancata regolamentazione del corso di laurea in osteopatia da parte del Ministero dell'università, nonostante il riconoscimento della professione di osteopata operato dalla già citata legge n. 3, sta costringendo molti studenti a recarsi all'estero presso università o, nella peggiore delle ipotesi, presso scuole professionali non aventi rango universitario, arrecando un grave *vulnus* al diritto allo studio consacrato a livello costituzionale nell'articolo 33 della Costituzione;

mentre in Italia erano presenti scuole professionali che rilasciavano diplomi che non hanno valenza di titolo universitario e che dalla recente normazione sono state opportunamente escluse dalla filiera normativa non godendo di alcun riconoscimento, all'estero vi sono enti che invitano gli studenti italiani ad iscriversi ai loro corsi offrendo incredibilmente assicurazioni circa la futura "convertibilità" del titolo straniero non universitario in titolo universitario italiano;

il paradosso di tale situazione si rinviene nella richiesta ai discenti di frequentare corsi in Paesi esteri per ottenere il titolo e, successivamente, altrettanto incredibilmente di svolgere il tirocinio pratico presso strutture aventi sede in Italia che non sono abilitate a sedi di tirocini formativi ai sensi delle leggi che disciplinano i tirocini universitari;

gli studenti che si rivolgono all'estero si trovano costretti, pur senza alcuna garanzia della successiva riconoscibilità del titolo di studio estero in titolo italiano, a sostenere un peso economico rilevante a fronte del risparmio di spesa che otterrebbero frequentando un corso in Italia;

questo fenomeno di "fuga" all'estero degli studenti italiani determina evidenti danni alle università nazionali che vengono, di fatto, tagliate fuori dal delicato processo di formazione dei futuri professionisti del settore, compito che, al contrario, dovrebbe rientrare nelle loro competenze;

le università italiane possono assicurare elevati livelli di qualità nell'erogazione dei corsi, a differenza dalle scuole estere di cui non si conoscono gli *standard* qualitativi poiché esenti dal rispetto dei requisiti dell'assicurazione della qualità stabiliti dal Ministero e verificati da parte dell'ANVUR,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministri in indirizzo in merito ai fatti esposti;

quale sia lo stato dei lavori sulla regolamentazione del corso di laurea in osteopatia;

quali siano le intenzioni delle autorità competenti sulla possibilità che i diplomi conseguiti all'estero presso scuole non universitarie possano essere ritenuti equipollenti ai titoli universitari italiani che verranno all'uopo stabiliti con decreto;

quali siano le azioni che si intenda adottare nel prossimo futuro, al fine di riconoscere agli studenti italiani il diritto di frequentare un corso di laurea in osteopatia presso un ateneo nazionale e metterli al riparo da pesanti oneri di studio all'estero senza alcuna sicura prospettiva di lavoro in Italia con diplomi di dubbia qualità.

(4-05633)

GINETTI - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

essa contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi, nonché a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita politica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri;

tale insegnamento, inoltre, sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale;

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, per raggiungere il quale gli stessi istituti possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum;